



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO CETRA

Seduta del 21/05/2020

FATTO

Con ricorso del 25 gennaio 2020, parte ricorrente esponeva di essere intestatario di un BFP appartenente alle serie "Q/P", sottoscritto il 12.01.1989, e lamentava che tale buono veniva liquidati dall'intermediario in misura inferiore al dovuto, non tenendo conto delle condizioni indicate a tergo del titolo. Parte ricorrente, in particolare, eccepiva che i rendimenti della serie Q/P venivano indicati solo per i primi 20 anni, mentre per i bimestri compresi tra il ventesimo anno dall'emissione del buono e la scadenza, il rendimento del titolo avrebbe dovuto essere superiore rispetto a quello quantificato dall'intermediario. Per tali motivi, parte ricorrente chiedeva il pagamento del BFP dal 21° al 30° anno in base ai tassi di interesse originali riportati sugli stessi.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, dopo aver precisato che il buono in questione era da considerarsi a tutti gli effetti della serie Q, collocata nel periodo compreso fra il 01/07/1986 ed il 31/10/1995, in quanto il timbro sul fronte del buono conteneva la dicitura serie Q/P e il timbro sul retro recava i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale, eccepiva che ai sensi dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, pari al tasso del 12% indicato nel timbro. Dopo aver sottolineato che parte ricorrente fosse a conoscenza degli



effettivi rendimenti e del contenuto del DM del 1986, l'intermediario chiedeva il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, parte ricorrente rappresentava che i precedenti ABF richiamati dall'intermediario non hanno nulla a che vedere con la controversia in quanto riferiti a BFP antecedenti al DM 13/6/1986: nel caso di specie, invece, il BFP è di data successiva. I rendimenti apposti sul titolo hanno creato un legittimo affidamento del cliente.

DIRITTO

La questione concerne le condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti.

Al riguardo occorre ricordare che la questione è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario, consolidandosi l'orientamento per cui "con la sola eccezione dell'attribuzione alla pubblica amministrazione dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono" (Abf – Coll. coord. n. 5674 del 2013, nonché nella giurisprudenza di legittimità Cass., sez. un., 15 giugno 2007 n. 13979).

Sicché, a volere sintetizzare, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 2007, debba essere tutelato facendo applicazione delle condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580 del 2015 e n. 5653 del 2015; Coll. Napoli, n. 882 del 2014 e n. 5577 del 2013; Coll. Roma, n. 2659 del 2015 e n. 5328 del 2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664 del 2014).

In altri termini, anche secondo quanto ribadito più di recente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. un., 11 febbraio 2019, n. 3963, che si pone in stretta continuità con quanto affermato dal precedente del 2007) il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittrice si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva eterointegrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del codice postale, dovendosi ritenere che tale ultima disposizione operi un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 47 Cost. (a tale ultimo riguardo vd., proprio con riferimento alla problematica in questione, C. Cost. 29 gennaio 2020 n. 26).

Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie la controversia attiene ad un buono Fruttifero Postale, serie Q/P emesso in data 12 gennaio 1989, quindi successivamente al Decreto Ministro del Tesoro 13 giugno 1986 di Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio ed istitutivo della "serie "Q". Il buono risulta emesso su modulo cartaceo della serie "P"; sul fronte è precisata l'appartenenza alla serie "Q/P" mentre sul retro risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei



rendimenti sino al 20° anno riferiti alla serie Q/P. Dal 21° al 30° il retro del titolo non riporta timbri aggiuntivi.

Ciò detto, la domanda del ricorrente relativa alle condizioni di rimborso del buono per i bimestri del 21° anno sino alla scadenza merita di essere accolta poiché, nonostante esso sia successivo all'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) disattendendo la previsione dell'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986; tale comportamento ha, quindi, creato un falso affidamento nella ricorrente sottoscrittrice dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M. 13 giugno 1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo stesso; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo ("L. xxx per ogni successivo bimestre..."), poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013). Come rilevato in motivazione dalla menzionata Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979 "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime". Tutto ciò considerato, il Collegio riconosce il diritto della parte ricorrente ad ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni riportate sul retro dei buoni per cui è controversia, condizioni rinvenibili nella tabella stampata originariamente sui titoli relativamente al solo periodo che va dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA